

Torino li, 30 dicembre 2021

Circolare n. 20/2021

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione preventiva.

Con la conversione in Legge del DL 146/2021, a partire dal **21 dicembre 2021** è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.

Più precisamente, è stato previsto che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

In attesa di auspicabili chiarimenti si ritiene che le prestazioni oggetto di comunicazione dovrebbero essere quelle con i caratteri essenziali già esplicitati dall'INL con nota n. 5546/2017, ossia: prestazione di lavoro prevalentemente personale; assenza di vincolo di subordinazione; occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa); corresponsione di un corrispettivo.

Omettere la comunicazione, **che dovrà essere preventiva rispetto all'inizio dell'attività**, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Tale aspetto, probabilmente, non potrà non avere ricadute anche sul versante delle sanzioni per lavoro nero. In presenza, infatti, di prestazioni solo formalmente autonome ma, di fatto, riconducibili a lavoro dipendente, l'applicazione della maxisanzione richiederà, oltre alla subordinazione e all'assenza di ulteriori adempimenti di natura fiscale, anche la mancanza proprio della nuova comunicazione di avvio.

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –